

Stellantis sull'elettrico

frena

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025
[selezione articoli 9 sett 2025 12](#)

Lavoro, morire a 70 anni

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025
[selezione articoli 9 sett 2025 13](#)

Il patto di Urso con Filosa

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025
[selezione articoli 9 sett 2025 14](#)

La guerra dei porti

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025
[selezione articoli 9 sett 2025 15](#)

Biffi: “Un piano Ue e sprint tecnologia per restare competitivi”

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025

[selezione articoli 9 sett 2025 16](#)

Auto, governo con Stellantis e filiera per cambiare le regole Ue

scritto da datiweb | Settembre 9, 2025

[selezione articoli 9 sett 2025 18](#)

**Evento di Forbes Italia
“Rinascimento Mediterraneo” –
11 settembre ore 18.30 alle
22.30 presso Torre Caleo**

Beach – Acciaroli

scritto da Angelica Agresta | Settembre 9, 2025



L'associato Ivan Pisapia, dell'azienda IVAN PISAPIA HOLDING SRL, ha il piacere di invitare tutti i Colleghi **all'evento di Forbes Italia "Rinascimento Mediterraneo"** che avrà luogo **l'11 settembre dalle ore 18.30 alle 22.30 presso Torre Caleo Beach nel Borgo di Acciaroli**, dove saranno esposte anche alcune delle opere d'arte della sua collezione privata.

Pisapia è stato scelto dalla rivista **Forbes Italia** per rappresentare il nostro territorio ed in particolare una dell'eccellenze della Ceramica nei settori arte e turismo.


Interverrà in una tavola rotonda tematica all'interno di un momento di confronto tra imprenditori e professionisti del settore, attori del mondo culturale, per una riflessione sulle nuove traiettorie dello sviluppo turistico del Mediterraneo, tra tradizione e innovazione.

Per partecipare bisogna registrarsi su:
<https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forbes-italia-rinascimento-mediterraneo-1570724883409?aff=oddtcreator>

In allegato invito [INVITO – Rinascimento Mediterraneo](#)

LAVORO | Misure sui contratti di lavoro a termine prorogate fino al 31 dicembre 2026

scritto da Francesco Cotini | Settembre 9, 2025



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184/2025 è stata pubblicata la [Legge di conversione n. 118 dell'8 agosto 2025 del Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025](#).

In particolare nell'iter di conversione è stato inserito all'art. 14 il comma 6-bis che prevede una modifica dell'art. 19, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 81/2015](#), e, nello specifico, con riferimento ai contratti di lavoro a termine è stato prorogato al 31 dicembre 2026 l'utilizzo della causale basata sulle "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva", qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda che il [D.Lgs. n. 81/2015](#) all'art. 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il **31 dicembre 2026**, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Per un maggiore approfondimento è possibile consultare al seguente [link](#) il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025 coordinato con la Legge n. 118 dell'8 agosto 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | CCNL 15 aprile 2025 per gli addetti all'industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL: moduli di preordine copie digitali e stampa

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 9, 2025



A seguito della stesura definitiva del CCNL, le Parti firmatarie hanno condiviso la possibilità di assolvere all'obbligo della distribuzione ai lavoratori del CCNL, a carico delle aziende, anche solamente mediante la messa a disposizione del formato digitale del Contratto.

Indipendentemente dalla scelta aziendale in merito al formato e all'edizione, il costo per ogni copia del CCNL a carico impresa è stato confermato nello stesso importo convenuto per l'edizione del CCNL 2022 e pari a 23 euro.

Per l'edizione destinata alle funzioni aziendali tale costo invariato è riservato esclusivamente alle imprese associate a Federchimica, Farindustria.

In relazione alle novità introdotte e al fine di agevolare la messa a disposizione a tutti gli interessati delle copie del CCNL, le imprese dovranno indicare le preferenze in merito ai nuovi formati disponibili **entro il 20 settembre 2025**, tramite i moduli di preordine reperibili ai seguenti link:

1. A) [Preordine copie CCNL destinate alle imprese](#): modulo preordine copie del CCNL ad uso Imprese e Associazioni, in FORMATO DIGITALE e DIGITALE+STAMPA destinate alle funzioni aziendali interessate (es. Direzione generale, HR, Amministrazione, ecc.).
2. B) [Preordine copie CCNL destinate ai lavoratori](#): modulo preordine copie formato DIGITALE, STAMPA e DIGITALE + STAMPA del CCNL destinate ai lavoratori ai sensi delle previsioni di legge e contrattuali.

Per ragioni organizzative Federchimica invita le imprese a compilare online i moduli di preordine quanto prima e, comunque, come sopra specificato, non oltre il 20 settembre 2025.

La corretta compilazione dei moduli di preordine nei termini indicati consentirà di procedere rapidamente alla messa a disposizione del testo del CCNL a imprese e lavoratori.

Una volta raccolte le preferenze in merito al formato prescelto tramite i moduli sopra indicati sarà avviata la stampa delle copie del CCNL e predisposti i Welcome Kit con le

credenziali di accesso al formato digitale che si potranno richiedere tramite i canali predisposti dalle Società editrici delle diverse Edizioni del CCNL per le Organizzazioni sindacali, Federchimica e Farindustria, che saranno indicati con successiva comunicazione.

Si ricorda che l'obbligo di consegnare una copia del CCNL vale anche per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali.

Per tali lavoratori l'impresa dovrà preventivamente acquisire la scelta della edizione contrattuale mediante il form allegato ("Modulo per la scelta dell'Edizione"), che i lavoratori di cui trattasi dovranno compilare e restituire all'impresa.

Per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali che non abbiano manifestato alcuna opzione in merito alla scelta dell'edizione (non compilando o non restituendo il form) – consapevoli tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti, alla luce del loro grado di rappresentatività nel settore – l'impresa dovrà richiedere l'edizione contrattuale predisposta da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil.

All.to [All. Modulo ordine per scelta CCNL ed. Sindacato](#)


RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SICUREZZA | Prevenzione incendi – Nuova proroga per la qualificazione dei manutentori

scritto da Francesco Cotini | Settembre 9, 2025



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190/2025 il [Decreto del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2025](#), con il quale sono state apportate modifiche ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio previsti dal [Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2021](#), così come modificato dal [Decreto del Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022](#).

In particolare è stato prorogato al **25 settembre 2026** il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori.

Come noto, la previsione era già stata prorogata con il [Decreto del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023](#) e con il [Decreto del Ministero dell'Interno del 13 settembre 2024](#), ma è stato necessario un ulteriore rinvio di un anno a causa delle difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale, nonché della complessità e dei tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all'allegato II, punto 4, del D.M. 01/09/2021 da parte delle commissioni esaminatrici.

Si ricorda, infine, che nel corso degli anni, sono state pubblicate numerose circolari esplicative in merito all'applicazione del decreto, tutte disponibili sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al seguente link:

<https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/formazione-abilitazione-e-aggiornamento-addetti-antincendio-e-docentiformatori/dm-settembre-2021-e-decreto-controlli>

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it